

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Sharecom srl è un organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 895 del Registro degli Organismi di Mediazione, previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni.

Il riferimento di tutte le sedi, il profilo dei mediatori e degli altri professionisti, il Regolamento, le indennità e la modulistica sono consultabili sul sito www.sharecom.it

Eventuali aggiornamenti su www.sharecom.it.

INDICE

PROLOGO. DEFINIZIONI

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE

ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE: LIBERTA' DI FORMA

ART. 8 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE: ACCORDO, MANCATO ACCORDO E PROPOSTA DEL MEDIATORE

ART. 9 SCHEDA DI VALUTAZIONE

ART. 10 RISERVATEZZA. INUTILIZZABILITA' E SEGRETO PROFESSIONALE

ART. 11 INDENNITA'

ART. 12 GRATUITO PATROCINIO

ART. 13 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

ART. 14 RESPONSABILITA' DI SHARECOM SRL E DEL MEDIATORE

ART. 15 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

ART. 16 INTERPRETAZIONE, APPLICAZIONE E DEROGA DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 17 DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 18 TIROCINIO ASSISTITO GRATUITO

ART. 19 LEGGE APPLICABILE

Allegato I. Tabella delle indennità di mediazione

Allegato II. Codice etico

Allegato III Scheda di valutazione

Allegato IV : regolamento di procedura telematica

PROLOGO. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

- a) "mediazione": l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b) "mediatore": la persona fisica che svolge la mediazione, rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio;
- c) "conciliazione": la composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- d) "organismo": l'ente, iscritto nell'apposito Registro del Ministero di Giustizia, presso cui si svolge la mediazione.

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di mediazione delle controversie, ai fini conciliativi, che le parti avviano presso Sharecom srl in forza di una disposizione di legge, dell'invito del giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni relative a controversie nazionali e si ispira ai principi del contraddittorio, dell'informalità, della rapidità e della riservatezza.
3. Nell'attività di mediazione di cui al presente Regolamento, per quanto non sia di esclusiva competenza del mediatore, Sharecom srl è rappresentata dal proprio responsabile.
4. In caso di sospensione o cancellazione di Sharecom srl dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 180/2010 e ss.mm.ii, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza di accordo tra le parti, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso, su istanza della parte più diligente.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La domanda di avvio della procedura di mediazione è presentata in forma scritta a Sharecom srl da una delle parti o congiuntamente:

- mediante la specifica domanda di avvio della procedura predisposta da Sharecom srl, allegata al presente Regolamento e disponibile presso la sede o sul sito www.sharecom.it;

ovvero, in alternativa:

- mediante domanda in carta libera di avvio della procedura in conformità al presente Regolamento, che contenga inderogabilmente:

a) il nome dell'organismo di mediazione (Sharecom srl);

b) il nome, i dati identificativi e l'elezione di domicilio del richiedente, presso cui saranno effettuate le comunicazioni di procedura; in caso di presentazione della domanda da parte di un rappresentante della parte, la domanda deve allegare la procura che contenga espressamente il potere alla mediazione finalizzata alla conciliazione;

c) il nome, i dati identificativi ed i recapiti delle altre parti che il richiedente ritiene interessate dalla controversia, ove eseguire le comunicazioni di procedura;

d) l'oggetto della lite; il richiedente deve espressamente indicare se si tratta di materia per cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ferma restando una diversa qualificazione nel corso della procedura, anche ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile;

e) le ragioni della pretesa;

f) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato o indeterminabile o in cui risulti una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il valore sarà stabilito da Sharecom srl sino al limite di Euro 250.000,00 ed in tal senso comunicato alle parti nei successivi avvisi, anche ai fini del calcolo delle indennità applicabili. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

g) l'espressa dichiarazione di presa visione ed accettazione integrale del presente Regolamento, con particolare e specifica approvazione delle clausole rubricate ai numeri 13 "Responsabilità delle parti" e 19 "Legge applicabile", ferma restando la normativa in tema di tutela dei consumatori per quanto applicabile.

Alla domanda devono essere allegati, a cura del richiedente o del suo rappresentante, copia del documento di riconoscimento in corso di validità della parte che richiede l'avvio della procedura e del suo legale, nonché i documenti ritenuti utili per la mediazione, salva la facoltà di integrazione successiva.

2. La presentazione della domanda può avvenire tramite consegna diretta o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede principale di Sharecom srl oppure tramite strumenti telematici con avviso di ricezione (fax, PEC). In caso di predisposizione di piattaforma telematica per la formulazione e presentazione della domanda on line, Sharecom srl garantisce la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

3. La procedura di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dalla presentazione della domanda, salvo quanto disposto al successivo art. 8. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice stesso per la presentazione della domanda.

4. In caso di presentazione di due o più domande relative alla stessa controversia davanti ad organismi diversi, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Qualora sia stata

anteriamente presentata una domanda per la medesima controversia davanti ad organismo diverso da Sharecom srl, quest'ultima si riserva il diritto di verificare tale pendenza e di assumere tutte le azioni ritenute più utili per la salvaguardia dei diritti delle parti e della propria struttura, anche in ordine all'eventuale pagamento dell'indennità.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso il ricorso all'autorità giudiziaria per l'ottenimento di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale, fermi restando i casi di improcedibilità di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

6. Il primo incontro di mediazione non è soggetto a rinvio salvo che ricorrano le seguenti condizioni:

a) pervenga istanza motivata da una delle parti istanti o di quelle convocate che hanno aderito

e sia prestato il consenso e congiuntamente una delle seguenti:

b) sussista un legittimo impedimento di una delle parti o dei loro difensori

c) sussista una causa di forza maggiore

d) sussista una causa di necessità

La ricorrenza dei requisiti congiunti si cui alla lettera a) e di cui alle lettere b) c) d) verrà valutata dall'Organismo sentito il mediatore e comunicata a tutte le parti istanti e quelle convocate che hanno aderito.

Salvo quanto sopra, in ogni caso, l'Organismo potrà disporre in rinvio del primo incontro per esigenze organizzative, per impedimenti del mediatore ed in ogni altro caso lo ritenga opportuno, comunicandolo alle parti istanti e a quelle convocate.

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La procedura di mediazione si svolge nelle sedi di Sharecom srl. In alternativa, Sharecom srl può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo, con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore, tra quelli inseriti nella lista consultabile presso le sedi di Sharecom srl e pubblicata sul sito www.sharecom.it, è formato ed aggiornato nel rispetto del DM 180/2010 e ss.mm.ii, viene nominato secondo il preliminare criterio inderogabile del rispetto della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, Sharecom srl raggruppa i propri mediatori per competenza, con particolare riferimento sia alle materie giuridiche (ad esempio: successioni, diritti reali, condominio, infortunistica e risarcimento dei danni, contratti di massa, etc.) che alle altre diverse materie quali quelle tecniche, umanistiche e mediche.

In caso di controversia ordinaria, l'ulteriore criterio oggettivo di designazione è quello turnario.

Nei casi di controversia particolarmente complessa, il criterio di designazione si riferisce tuttavia alla maggiore competenza tecnica in mediazione, privilegiando l'esperienza e la specializzazione formativa.

2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista: purché ne sia confermata la disponibilità, anche temporale, Sharecom srl nomina inderogabilmente tale mediatore, premesso il criterio preliminare della competenza professionale, di cui al punto 1 del presente articolo.

3. ShareCom si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

4. ShareCom si attiene, nella nomina del mediatore, all'art.14-bis DM 180/2010 che dispone che:

- il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali;

- non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA', SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio della mediazione, accetta l'incarico sottoscrivendo una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, correttezza, buona fede e conformità al codice etico per mediatori adottato da Sharecom srl.

2. In caso di astensione per incompatibilità da parte del mediatore nominato o di ricsuzione dello stesso proveniente da tutte le parti congiuntamente, Sharecom srl inderogabilmente sostituisce il mediatore nominato con un altro della propria lista di pari competenza ed esperienza, preferendo l'eventuale indicazione delle parti.

3. In ogni altro caso, Sharecom srl si riserva il diritto di sostituire il mediatore prima dell'inizio della mediazione con un altro della propria lista di pari competenza ed esperienza, preferendo l'eventuale indicazione delle parti.

4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento sopravvenuto, Sharecom srl informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione osservando i criteri sopra indicati.

5. Il mediatore si impegna a fornire le opportune informazioni sull'imparzialità ai sensi dell'art.14-bis DM 180/2010.

ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Le parti che siano persone fisiche devono partecipare agli incontri di mediazione personalmente o a mezzo di rappresentanti muniti di idonea procura valida per la conciliazione, nonché delle autorizzazioni di legge richieste per il caso oggetto di mediazione.

2. Le parti che siano persone giuridiche o che rivestano comunque una forma societaria o associativa devono partecipare agli incontri di mediazione a mezzo di legali rappresentanti o di loro delegati o di rappresentanti muniti di idonea procura valida per la conciliazione, nonché delle autorizzazioni di legge richieste per il caso oggetto di mediazione. In ogni caso la persona che presenza agli incontri di mediazione deve esibire i poteri statuari o assembleari che ne autorizzino la partecipazione alla procedura e la valida sottoscrizione dell'eventuale accordo di conciliazione.

3. L'assistenza dell'Avvocato è obbligatoria per le procedure di mediazione nelle materie obbligatorie in quanto condizione di procedibilità o in quelle avviate in seguito all'ordine del Giudice.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE: LIBERTA' DI FORMA

1. Nominato il mediatore, Sharecom srl fissa il primo incontro di mediazione non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda e comunica a tutte le parti interessate, come indicate dal richiedente, l'avvenuta ricezione dell'istanza, inviandone copia o comunque dando avviso che detta copia è disponibile presso l'Organismo, la data di tale incontro, il nome del mediatore ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Il richiedente può in ogni caso farsi parte diligente, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alle altre parti. E' fatta salva in ogni caso l'integrazione del contraddittorio, su richiesta delle parti o per disposizione del mediatore, anche durante lo svolgimento della procedura e prima che essa si consideri conclusa.

2. Durante il primo incontro il mediatore, dopo aver chiarito alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, verifica la disponibilità delle parti a proseguire il tentativo di mediazione. Qualora il mediatore e le parti ritengano che ne sussistano le condizioni la mediazione prosegue immediatamente oppure in incontri successivi.

3. Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità, anche in modalità telematica (allegato IV), pur nel rispetto dei principi del contraddittorio, dell'imparzialità, della trasparenza, dell'efficienza e della speditezza. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, anche a distanza in modalità telematica o con altro mezzo che permette di verificare la presenza delle parti e dei difensori, laddove previsto, e che garantisca in ogni caso il contraddittorio, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della controversia. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri anche separati con le parti; nell'ambito di tali incontri non avviene alcuna forma di verbalizzazione e registrazione.

4. Nel corso del primo incontro il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità o meno di iniziare la procedura. In tutti gli altri casi si rimanda all'art.8-9-10 del D.Lg 28/2010.

5. In ogni caso, il mediatore informa le parti delle conseguenze della condotta tenuta durante la procedura di mediazione, in ordine all'accettazione o meno della proposta del mediatore, nonché di eventuali assenze sopravvenute ed ingiustificate, da cui il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

6. Il mediatore svolge l'incontro con la parte richiedente anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, salvo che il richiedente lo dispensi.

ART. 8 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE: ACCORDO, MANCATO ACCORDO E PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. La procedura di mediazione si considera conclusa quando:

- a. le parti hanno conciliato la controversia;
- b. il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;

- c. il mediatore ha verbalizzato una proposta e questa non è stata accettata;
- d. nel primo incontro di mediazione le parti hanno dichiarato di non voler procedere o è assente una o più parte.

2. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale di avvenuta conciliazione, al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Il processo verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' a sottoscrivere, disponendo, in tale ultimo caso, le misure ritenute più idonee a comprovarne la volontà alla conciliazione. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale è autenticata da un pubblico ufficiale nominato da Sharecom srl. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta di cui ai commi seguenti, può prevedere il pagamento di una penale in denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

3. Quando l'accordo non e' raggiunto e il mediatore non formula la proposta di cui al comma seguente, la procedura si conclude ed il mediatore ne dà atto con processo verbale.

4. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

La proposta di conciliazione e' verbalizzata alla presenza di tutte le parti ovvero comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla verbalizzazione o dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

A seguito della formulazione della proposta, il mediatore:

- a) procede alle formalità di cui al comma secondo che precede in caso di unanime accettazione delle parti;
- b) redige processo verbale di fallita conciliazione decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.

5. In caso di mancata partecipazione di una o più parti, la parte interessata alla proposta del mediatore deve farne richiesta scritta entro tre giorni decorrenti dalla data fissata per l'incontro di mediazione. Il mediatore nominato valuta la formulazione della proposta ed in caso positivo procede con le formalità di cui al comma precedente.

6. Anche in caso di conclusione della procedura di mediazione per mancata partecipazione o successivo ritiro di una o più parti, il mediatore redige apposito processo verbale.

7. Il processo verbale in originale è depositato presso la segreteria di Sharecom srl e ne viene rilasciata copia alle parti che ne facciano richiesta, previo pagamento dell'indennità prevista.

La segreteria di Sharecom srl rilascerà l'attestato di conclusione del procedimento solo alla parte istante e convenuta che hanno aderito al primo incontro.

ART. 9 SCHEDA DI VALUTAZIONE

1. Al termine di ogni procedura di mediazione, a ciascuna parte aderente viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento.

ART. 10 RISERVATEZZA. INUTILIZZABILITA' E SEGRETO PROFESSIONALE

1. Il mediatore e tutti coloro che prestino il proprio servizio all'interno di Sharecom srl sono obbligati a ritenere la massima riservatezza circa le notizie ed i fatti appresi nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di mediazione ivi condotta, laddove il Regolamento non preveda diversamente.

2. Il mediatore e' tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

3. Con la presentazione della domanda di mediazione o con l'adesione alla procedura, le parti, i loro rappresentanti e consulenti ed ogni altra persona presente agli incontri di mediazione sono tenuti a mantenere la massima riservatezza su quanto appreso durante i medesimi incontri e non riportato nel processo verbale, con riferimento esemplificativo alle seguenti circostanze:

- a. dichiarazioni, valutazioni, stime, opinioni, suggerimenti informali avanzate da una parte o dal mediatore;
- b. l'avvenuta accettazione di una proposta formulata da una parte o dal mediatore, qualora la conciliazione non sia riuscita.

4. Le parti possono ritenersi esonerate dall'obbligo di riservatezza quando:

- a. tutte le parti consentono a derogarvi;
- b. in presenza di stato di necessità, forza maggiore e negli altri casi in cui la legge lo consenta.

5. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo la conclusione con esito negativo della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni ed informazioni, non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

ART. 11 INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. (Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 + IVA per le liti di valore fino a euro 250.000,00 e di euro 80,00 + IVA per quelle di valore superiore,) oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Nel caso in cui le parti intendano proseguire con il tentativo di mediazione le spese di mediazione (compenso) sono corrisposte al termine del primo incontro e per intero prima del rilascio del verbale. Le spese di mediazione non sono dovute nel caso di mancata adesione o di mancata prosecuzione dopo il primo incontro. Nel caso in cui venga richiesta la formulazione della proposta da parte del mediatore, sono dovute le relative spese.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata, sono derogabili.

15. Tutti gli importi previsti nella tariffa sono da intendersi al netto dell'IVA all'aliquota di legge e delle anticipazioni escluse dal campo IVA.

ART. 12 GRATUITO PATROCINIO

1. Nei casi di mediazione prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, Sharecom srl non richiede alcuna indennità alla parte che dichiara di trovarsi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115. A tal fine, la parte è tenuta a depositare presso Sharecom srl apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, in particolare:

- modello ISEE;
- dichiarazione dei redditi o documento equipollente, con allegata la ricevuta telematica di trasmissione;
- certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti.

2. Sharecom srl si riserva il diritto di richiedere in ogni caso il pagamento dell'indennità nei casi in cui la predetta dichiarazione sostitutiva non sia depositata entro la data prevista per il primo incontro, ovvero qualora la parte, anche in forza di verifiche successive, non rientri nei casi previsti per il gratuito patrocinio.

ART. 13 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di esclusiva responsabilità delle parti:

- a. la verifica dell'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, nonché eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze del diritto fatto valere;
- b. la veridicità e correttezza delle indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- c. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla procedura di mediazione, con particolare riguardo alle ipotesi di litisconsorzio necessario e nel caso di controversie per cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
- d. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni, in tutti i casi;
- e. la determinazione del valore della controversia, salvo il diritto di Sharecom srl di individuarlo secondo le norme del presente Regolamento;
- f. la forma ed il contenuto della procura conferita al rappresentante della parte;
- g. le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio;
- h. le dichiarazioni in merito alla pendenza di domande relative alla stessa controversia davanti ad organismo diverso da Sharecom srl;
- i. ogni altra dichiarazione residuale che venga fornita a Sharecom srl o al mediatore, dal deposito della domanda fino alla conclusione della procedura.

ART. 14 RESPONSABILITA' DI SHARECOM SRL E DEL MEDIATORE

1. Al mediatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Ogni mediatore di Sharecom srl assume espressamente l'obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è nominato, una dichiarazione di imparzialità, riservatezza ed osservanza

delle norme previste dal presente Regolamento;

b) informare immediatamente Sharecom srl e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) attenersi alle rispettive regole deontologiche nel caso di mediatore iscritto ad un albo professionale.

ART. 15 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro, difensore o consulente in un procedimento connesso con la lite che costituisce oggetto della mediazione.

ART. 16 INTERPRETAZIONE, APPLICAZIONE E DEROGA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si interpreta secondo il senso letterale, sistematico e logico delle norme ivi previste, in ogni caso preferendo il principio del raggiungimento dello scopo nel contraddittorio delle parti.

2. Salve le deroghe di cui al comma seguente, le norme del presente Regolamento sono applicate nella loro interezza e senza eccezioni.

ART. 17 DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Gli atti di ogni procedura di mediazione svolta presso le strutture di Sharecom srl sono conservati in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato.

2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni separate di rispettiva competenza. Sono escluse dal diritto di accesso le altre informazioni considerate riservate secondo le norme del presente Regolamento.

3. I dati conferiti o raccolti durante la procedura di mediazione sono trattati da Sharecom srl secondo le proprie regole sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Gen. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 18 TIROCINIO ASSISTITO GRATUITO

1. Ai sensi dell'art. 8 ultimo comma del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, Sharecom srl consente ai mediatori si Sharecom che ne facciano richiesta lo svolgimento presso la propria struttura del tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) del decreto ministeriale suddetto.

2. La richiesta di cui al punto che precede è formulata in carta libera e rivolta alla segreteria di Sharecom srl, che provvederà a comunicare gli incontri a cui il richiedente potrà partecipare.

3. Al tirocinante si estendono tutti gli obblighi previsti dal Regolamento con riferimento alla figura del mediatore.

4. Il tirocinio si svolgerà nel rispetto del diritto delle parti ad un regolare, imparziale e spedito svolgimento della mediazione.

ART. 19 LEGGE APPLICABILE.

1. La procedura di mediazione di cui al presente Regolamento è soggetta alla legge italiana.

2. Sono salve le norme inderogabili previste per la tutela del consumatore.

ALLEGATO IV: REGOLAMENTO DI PROCEDURA TELEMATICA

Sharecom gestisce anche, ai sensi del DM 180/2010 la mediazione in modalità telematica. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Consenso

L'uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto.

E' sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

La riservatezza

La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma utilizzata è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l'accesso al servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che

dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria.

Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.

L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

Caratteristiche tecniche:

La mediazione telematica:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
- all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso la Posta Elettronica Certificata una copia del verbale;
- la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

Deposito delle istanze

La procedura di deposito telematico delle istanze si effettua attraverso due fasi:

- la prima telematica
- la seconda documentale.

Per poter completare la fase telematica di deposito occorre preliminarmente registrarsi sul sito www.sharecom.it.

Nel form di acquisizione dei dati dovranno essere compilati alcuni campi obbligatori, fra cui l'indirizzo di posta elettronica e la Posta Elettronica Certificata.

A seguito dell'inserimento dei dati richiesti, il sistema verificherà in automatico la veridicità dell'indirizzo di posta elettronica indicato inviando un apposito messaggio all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente, con richiesta di conferma mediante link col sistema.

Solo a seguito di tale conferma, il soggetto che ha effettuato la registrazione sarà abilitato all'accesso alle parti riservate del sito e all'immissione di eventuali ulteriori dati.

L'utente registrato e verificato dal sistema, potrà presentare l'istanza di mediazione, che dovrà essere stampata, sottoscritta ed inviata alla segreteria dell'Organismo, con allegati copia del documento di riconoscimento del richiedente firmatario e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese del procedimento.

La segreteria dell'Organismo provvederà, se del caso, a contattare l'altra parte che, in caso di adesione alla procedura, avrà la possibilità di effettuare a sua volta la registrazione alla piattaforma di mediazione telematica (eventualmente assistito dalla segreteria dell'Organismo) e al deposito della propria documentazione.

Incontro di mediazione

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web www.sharecom.it o comunicate dalla segreteria.

Il sistema di videoconferenza ed in particolare le "stanze virtuali" messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.

Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

La sottoscrizione del Mediatore e delle Parti del verbale di conciliazione

Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.

Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.

In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano a mezzo PEC l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione.

In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.

In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione delle firme e al successivo invio via PEC al mediatore che ne verifica la corrispondenza.

Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle parti nell'area loro riservata sul sito cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate.